

Rapporto esplicativo relativo alla modifica dell'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)

1 Pesca elettrica (art. 11 cpv. 3 OLFP)

La pesca elettrica consente di catturare, studiare e censire i pesci limitando al minimo gli effetti negativi su di essi. In Svizzera questa tecnica è autorizzata a fini scientifici come pure per la protezione e la gestione delle popolazioni ittiche. Viene spesso utilizzata dai servizi cantonali della pesca, servizi privati e società di pesca come pure da istituti di ricerca per effettuare rilevamenti. La pesca elettrica deve essere autorizzata dal servizio cantonale competente e può essere praticata soltanto da persone con una formazione specifica.

L'articolo 11 capoverso 3 OLFP definisce gli apparecchi di cattura elettrici ammessi. Poiché gli apparecchi di cattura elettrici sono prodotti elettrici a bassa tensione, devono rispettare anche i requisiti di cui all'articolo 4 dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26), che ne disciplina la messa in commercio, ed essere conformi alla norma europea EN 60335-2-86 (p.es. per quanto concerne la presenza del dispositivo "uomo presente"). Questa norma si applica anche in Svizzera.

Secondo recenti studi scientifici, a determinate condizioni di impiego gli apparecchi di pesca elettrica a corrente continua o a impulsi possono causare danni fisici importanti nei pesci e aumentarne il tasso di mortalità. Nel 2014, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha misurato l'onda residua (ripple) di tutti gli apparecchi di pesca elettrica a corrente continua utilizzati in Svizzera. Questo valore indica la differenza tra la tensione minima e quella massima (ampiezza) rispetto alla tensione aritmetica media. Su circa 350 apparecchi misurati soltanto il 40 per cento rispettava il valore soglia raccomandato nella letteratura, ossia un'ondulazione residua pari al massimo al 10 per cento, al di sotto del quale è garantita la protezione dei pesci. I proprietari sono stati informati dello stato dei loro apparecchi e sono stati invitati a risanare gli apparecchi non conformi.

Per garantire una protezione adeguata di pesci e gamberi, l'UFAM propone una modifica dell'articolo 11 capoverso 3 OLFP che vieta l'impiego di apparecchi di cattura a corrente a impulsi e permette soltanto l'utilizzo di apparecchi a corrente continua con un'ondulazione residua massima del 10 per cento rispetto alla tensione aritmetica media. Per regolamentare l'importazione di nuovi apparecchi, il nuovo tenore dell'articolo 11 capoverso 3 OLFP sarà integrato come allegato alla norma EN 60335-2-86.

I proprietari di apparecchi di cattura elettrici sono responsabili della conformità del loro materiale. La conformità di nuovi generatori deve essere attestata dai rivenditori o dagli importatori. Gli apparecchi di cattura elettrici sono controllati ogni cinque anni dalle autorità cantonali. Sono ammessi soltanto gli apparecchi conformi all'ordinanza riveduta e alla norma EN 60335-2-86.

A partire dal 1° maggio 2017, tutti gli apparecchi di cattura elettrici messi sul mercato in Svizzera dovranno essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 11 capoverso 3 OLFP. Entro tale data i proprietari di apparecchi dovranno regolare o mettere fuori servizio quelli che nell'ambito della campagna di misura del 2014 dell'UFAM sono stati giudicati non conformi.

2 Specie invasive di gobidi provenienti dal Mar Nero (allegato 3 OLFP)

Da alcuni anni due specie di gobidi invasive provenienti dalla regione del Mar Nero si stanno diffondendo nel Reno presso Basilea: si tratta del *Neogobius kessleri* e del *Neogobius melanostomus*. È probabile che queste specie siano state introdotte sotto forma di larve attraverso le cisterne delle acque di zavorra di grandi navi cargo.

Per la loro rapidità di diffusione e la loro potenza di riproduzione, i gobidi del Mar Nero sono considerati delle specie invasive e possono costituire in breve tempo delle grandi popolazioni. I censimenti effettuati nell'estate 2015 hanno rivelato una densità pari a fino 12 individui per metro quadrato nel Reno presso

Basilea. Con una densità simile, le ripercussioni sulla fauna indigena sono inevitabili. Per le specie autoctone, infatti, le specie di gobidi provenienti dal Mar Nero rappresentano dei concorrenti in termini di alimentazione e habitat.

A causa del suo stile di vita, lo scazzone è la specie maggiormente interessata a corto termine da questa invasione. Ma anche tutte le specie di litofile come il cavedano, il barbo o i Salmonidi sono minacciate, in quanto i gobidi mangiano le loro uova e le loro larve. La fauna ittica nel Reno presso Basilea è già notevolmente cambiata ed è ormai dominata dalle specie gobidi invasive. Inoltre, si prevede che oltre alle specie già presenti, potrebbero giungere in Svizzera altre tre specie di gobidi: il *Neogobius fluviatilis*, il *Neogobius gymnotrachelus* e il *Proterorhinus semilunaris*.

La presenza del *Neogobius kessleri* e del *Neogobius melanostomus* è finora stata riscontrata a monte della centrale di Kaiseraugst ma non ancora a monte di quella di Rheinfelden. Poiché la navigazione commerciale si ferma a Rheinfelden, la loro diffusione attraverso le navi cargo è limitata. Tuttavia, vi è il rischio che questi specie di gobidi vengano trasportati attivamente da pescatori amatoriali o da acquariofili, oppure passivamente da navi da turismo (allo stadio di uova).

Per garantire una protezione adeguata dei pesci indigeni, l'UFAM propone di introdurre tutti le specie di gobidi provenienti dal Mar Nero nell'allegato 3 (*Specie, razze e varietà di pesci e di gamberi la cui presenza costituisce una modificazione indesiderata della fauna*) OLFP. Questa modifica consentirà di sottoporre ad autorizzazione la detenzione di gobidi invasivi in stagni da giardino o acquari e di vietarne per legge la diffusione attiva (artt. 6 e 7 OLFP). Inoltre, i Cantoni saranno tenuti ad adottare misure contro l'ulteriore propagazione delle specie di gobidi provenienti dal Mar Nero (art. 9a OLFP).

3 Adeguamento della tassonomia (art. 1 cpv. 1; art. 2 cpv. 1; allegato 1)

La nomenclatura delle diverse specie di trote non corrisponde più allo stato attuale delle conoscenze e viene quindi adeguata. La classificazione vigente dell'OLFP in sottospecie è modificata in modo tale da assegnare lo statuto di specie a ogni sottospecie. Gli articoli 1 capoverso 1 e 2 capoverso 2 come pure la lista delle specie indigene (allegato 1) sono modificati di conseguenza. Le specie di trote che vivono in Svizzera sono la trota adriatica (*Salmo cenerinus*), la trota del Danubio (*S. labrax*), la trota marmorata (*S. marmoratus*), la trota del Doubs (*S. rhodanensis*) e la trota atlantica (*S. trutta*).

L'adeguamento della tassonomia delle trote comporta modifiche nell'allegato 1. Viene infatti a cadere la distinzione fatta finora tra *Salmo trutta lacustris*, *Salmo trutta trutta* e *Salmo trutta fario*. Queste tre sottospecie sono considerate forme della stessa specie (*Salmo trutta*). La distinzione tra forme di fiume e forme di lago si applica anche alla *S. marmoratus*. Per quanto concerne il grado di minaccia e il bacino versante naturale, le popolazioni di trote restano tuttavia ripartite in forme di fiume, di lago e di mare al fine di tenere conto delle differenze delle forme in termini di habitat e di stato di minaccia. L'allegato 1 menziona le diverse forme soltanto nei casi in cui lo stato di minaccia non è lo stesso.

La nuova tassonomia non modifica nella sostanza la pratica vigente per quanto concerne la definizione dei pesci di altre regioni di cui all'articolo 6 capoverso 2 OLFP e il trasferimento di pesci all'interno dello stesso bacino versante (art. 8 cpv. 2 lett. a OLFP). L'attribuzione di popolazioni di trote dalla composizione genetica mista a una specie è di competenza dei Cantoni. Questi potranno definire anche in futuro unità di gestione più piccole allo scopo di conservare razze locali o tutelare lo sfruttamento della pesca a lungo termine (art. 8 cpv. 3 OLFP) ad esempio nel quadro di programmi di ripopolamento. Diverse pubblicazioni dell'UFAM forniscono un aiuto ai Cantoni ai fini di questa valutazione, che si tratti di trote o di altre specie quali il temolo.

Oltre all'adeguamento della tassonomia concernente le trote, nell'allegato 1 viene integrata una specie delle Alpi meridionali recentemente rilevata anche in Svizzera, il cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*).